Leggi Municipali

Leggi Municipali dell'Ill.ma Terra di Tiulle.

Rinovate, e stabilite nel 1791.

1v

Rubricella alfabetica del Contenuto nelli presenti Statuti

Assaggio alli grassieri de' Comesti-
bili e quando — Rub. 22.
Assessori del med.o — R. 40.
Balivo ed esecutori R. 7.
d.i → R. 12.
Bandi della Comunità R. 17.
fida dei med.i R. 14 e 28.
ai d.i che succeda R. 28.
Bollo pesi e misure R. 31.
Campana del Palazzo R. 31.
Campanaro — R. 27.
Cani quando si possino accid. R. 24.
Canape non s'introducano am. R. 38.
Cassa priorale — R. 23.
Casi non provveduti nelli Statuti R. 42.
Chiese sepolture e tetti R. 27.
Chirurgo Condotto — R. 02.
Chiave della Cassa priorale R. 23.
Collette presentate pagate R. 39.
Cisterna — R. 18.
Comunità — — — R. 17
d.a v. Beni — Sigilli — Mac-
chie — Danni &
Confini Territoriali — R. 41
Consiglieri — R. 06.
Danni alle Macchie della Comunità R. 12.
Danni dati alle persone R. 11.
Danni dati in quanto alli
Pegni delle Macchie R. 13.
Depositerie de Pegni R. 19.
Debiti della Comunità R. 09.
Fabriche non soggetti ado' Confi-
ne — R. 11.
Fida de' Forastieri — R. 14.
d.a de' Forestieri R. 28.

Fiera franca — R. 26.
Fontana publica R. 14.
Fontaniere — R. 27.
Forma della Pola e grano R. 30.
Forno Pan venale R. 33.
Forni pan cocole R. — 37.
Forastieri pane dogane R. 11.
— ai d.i non si possa affidare R. 20.
— d.o non soggetti ado' Confino d.o
Legnami non si taglino e quando R. 13.
Macchie della Comunità — v. Dan-
ni dati — Legnami — Beni —
Macello — R. 36.
Maestro di Scuola R. 03.
Majoli — R. 25.
Medico — R. — 1
Mola e grano R. 29.
d.a — R. 30.
Maestri di strada R. 16.
Osteria — R. 35.
Pegni — R. 19.
Persone non soggette
allo Confino — R. 12.
Pedale — R. 26.
Podestà elezione R. 40.
d.o Sindacati R. 08.
d.o — — R. 21.
Pizzicarolo — R. 34.
Priori — R. — 21.
Prescrizioni a riguardo
di Collette Comunitative R. 39.
Pesi misure — R. 31.
Posteno delle [illegible] R. 03
Riscossione denari publici R. 15.
Revisori de' Confini R. 41.
Salariati — R. 20.
Scotassi — R. 17.

Sconfino pena dop-
pia — R. 11.
Segretario Comunitativo R. 04.
Serratori alle Mac-
chie — R. 37.
Sindacati R. 08.
d.i — R. 21.
Soprastanti R. 16.
Sigilli della Comunità R. 23.
Stimatori R. 10.
Successioni ai Priori R. 28.
Territorii prescrizioni R. 40.
Taglio delle Macchie
della Comunità R. 13.
Vendita de' Beni
della Comunità R. 17.
Vendita de' Salemi — R. 34.

Al Nome di Dio Amen

Noi infrascritti in virtù della deputaz.ne in nostra persona fatta dal pub.co e Gente Consiglio di questa Illustre Communità di Fiumalbo celebrato li 13. Febrajo pross.mo 1791, ad effetto di riconoscere, considerare, ed attentamente ponderare le Leggi Municipali di questa sud.a Terra, fin da tempo antico fatte, ed in qualche parte di tempo in tempo variate, e perche una volta restino fermate, e stabilite per sempre, ad lode, per ciò, onore, e gloria della SS.ma Trinità Padre, Fig.o, e Spirito Santo, della Gloriosissima sempre Vergine Maria, Santi Avvocati, e Protettori tutti di questa Comunità, e Terra, utilità, e buon regolam.to della med.a, e Popolo, ci siamo sotto l'infrasc.o giorno congregati, ove lette le med.e Leggi, e quelle considerate, e discusse, abbiamo creduto stabilirle nel modo seguente, cioè

Medico Condotto Rub. Prima

Che al Medico condotto di questa Terra si dia la solita Provisione descritta in tabella. Che sia obligato visitare tutti gl'Infermi due volte il giorno dentro la Terra, e suoi Borghi, come pure tutti gl'Infermi delle Ville, Contado, e Territ.rio di Fiumalbo gratis tutte le volte che verrà chiamato, e gli verrà condotta la Cavalcatura, ed occorrendo per d.o Contado, e Terr.rio nell'atto della visita del Medico il dovere cavare sangue agl'Infermi che visita, sia il med.o Medico obligato cavarlo da per se, ne possi esentarsi da questa Terra specialm.te vol pernottare senza licenza delli Sig.ri Priori pro tempore, e mancando in alcuna delle sud.e cose incorra nella pena di giulj cinque per volta da applicarsi in beneficio della nostra Chiesa, o altro ad arb.o delli Sig.ri Priori

Chirurgo Condotto Rub. 2a

Che al Chirurgo condotto si dia la sua Provisione de-
scritta in Tabella: Che sia obligato cavar Sangue à
tutti tutte le volte, che occorrerà, e che verrà ordina-
to dal Medico, curare tutte le malatie, e mali ri-
guardanti la professione Chirurgica, niuna eccet-
tuata, tanto dentro la Terra, e di Borghi, quanto
in tutto il Terr.rio gratis tutte le volte, che verrà chia-
mato, e condotta la cavalcatura in quanto al Terr.rio
come pure occorrendo di medicare, e dare relazioni
in' occasione di percosse, ferite, e altro per risse,
o per qualunque altro accidente, sia obligato medicare,
e dare le relazioni sud.e sempre gratis, senza potere
pretendere pagam.to di sorte alcuna, se pure tanto il per-
cussore, che il percosso non fossero paesani, ma an-
zi forastieri, ne avessero alcun domicilio in questa
Terra, o Terr.rio, nel qual caso possa pretendere il pa-
gamento. Che non possa mai assentarsi da q.ta Ter-
ra specialm.te pernottando, senza licenza de' Sig.ri Priori,
sotto la pena per ciascheduna mancanza di giuli cin-
que da ritenerglisi nella sua provisione, e da appli-
carsi come nell'antecedente Rubrica del Medico.

Maestro di Scuola Rub: 3a

Che al Sig.r Maestro di Scuola si dia la solita pro-
visione descritta in Tabella, con obligo di fare
la Scuola due volte il giorno, come è stato
sempre solito à tutti li concorrenti incomin-
ciando dall'insegnare à leggere, e scrivere, tut-
to il corso della Gramatica, e Rettorica. Che
non possa dare più di una vacanza per setti-
mana, eccettuato il mese di Ottobre,
e le Feste di precetto. Che la

Scuola debba farla da se stesso, e non possa
lasciare altri specialmente scolari in suo luogo,
ne possa absentarsi per più di un giorno dal paese
senza licenza de Sig.li Priori, e che la scuola
debba durar due ore almeno per volta, e
mancando incorra nella pena di giulj cin-
que per volta da ritenersi, ed applicarsi come
nelle precedenti Rubriche.

Rub.ca 4.a Seg.rio e Canc.re Comunale

Che il Seg.rio e Canc.re di questa Comunità debba avere
la solita provisione descritta in tabella, ma
che ancora sia obligato fare li Libretti dell'
Esigenza, rogiti, e tutt'altro per la d.a Comunità
gratis come il solito.

Cursore di Lettere Rub.a 5.a

Che alli Corsieri, che verranno deputati nel
Bussolo come il solito, o venendo anche in
altro modo variata la d.a Bussola, o fatta Consi-
glio tale deputazione, se gli dia la solita pro-
visione di Baj. sei per semestre descritta in
Tabella, e che li med.i Corsieri non possino ce-
dere à niuno il d.o officio di Corsiero senza licen-
za de Sig.li Priori pro tempore, altrim.ti sia lecito
alli med.i Sig.li Priori licenziarlo, e mettere al-
tro sogetto à di loro piacere. Che siano obli-
gati detti Corsieri andare à prendere, e porta-
re le Lettere colla Bolzetta della Comunità in

Or-

4v

Orvieto due volte la settimana, cioè Lunedì, e Venerdì, ed occorrendo anche p urgenza della Comità altro giorno della settimana detta ritornarvi come è stato solito p il passato. Che non possino portare altre Bolgette che quella della Comità, e de' Cappuccini di questa Terra sotto pena di essere subitamte. rimosso dall' offizio. Che le Lettere della Comità debbino portarle gratis, cioè che debbino avere per quelle d'Ammte. quel tanto che averanno pagato al Mro di Posta d'Orvieto secondo il solito. Che sia obligato quello, che si trovarà in attual servizio intervenire à tutti li Conseglii che si celebraranno in tempo di suo servizio p distribuire e raccogliere li Voti, senza che esso possi però votare in essi Conseglii, e che in tempo di do suo servizio debba tenere il Cavallo, e facendosi dalla Comità le Livree, debba intervenire colla Livrea ad accompagnare e servire il Magistrato quando esce in corpo. Che morendo qualche persona del Ceto de Priori, loro Consorti, che il medo. Possino sia obligato suonare la Campana del Pubco à Morto gratis come il solito, e dovendosi suonare p qualche altra persona fuori del do. Ceto de Priori, con licenza però sempre de medi. Priori, il do. Possino debba avere p sua Mercede giuli tre, quali non si possino pretendere ed esigere da altra persona fuori del do. Possino. Che in qualunqe. mancasse il do. Possino, possino li Sigi. Priori punirlo à di loro arbitrio.

Con-

Consiglieri Rub.ca 6.a

Che li Sig.ri Consiglieri, che vengano eletti nel Bussolo, siano obligati intervenire in tutti li Consigli che si celebraranno da questa Comità, previa l'intimazione nel giorno antecedente dal pub.co Balivo, e suono della Campana del pub.co Palazzo Priorale nel dì di esso Consiglio, e mancando cadino nella pena di giuli tre per ciascheduno, e per ciascheduna volta da applicarsi al Sig.r Podestà, e che il numero di essi Consiglieri sia di sessanta come il solito, e non minore di venticinque compresi il Sig.r Podestà, e Priori per la validità di esso Consiglio

Balivo, ed Esecutori Rub.ca 7.a

Che al Balivo di questa Comità da mettersi, e levarsi ad arbitrio de Sig.ri Priori pro tempore, si dia la solita provisione di giuli quindeci al Mese, oltre il comodo della Casa, e che debba eseguire ogni sorta di atti, ed à à qualunque somma ascendenti, ed in questa Terra, e suo territorio, ed osservare la Tassa seguente cioè = Per ogni Citazione, ed intimazione dentro la Terra, e suoi Borghi un baiocco, e fuori per il Contado quattro Baiocchi. Per le Citazioni Carati, Sequestri, Precetti, Monitori, ostendatur de mtis, e simili, den

5v

tro la terra, e fuori Borghi mezzo grosso, e fuori per il Contado un grosso; E per la Comba in tutti li casi giuli ij. Per l'Esequzioni civili debba avere, tanto il med.o, che gl'altri Esequtori per loro Merciede, cioè. Per ogni mto fino alla somma di uno scudo diciadotto quadrini, e da detta somma fino à qualunque somma baiocchi tre per scudo, ma che in tutto non passi la somma di scudi tre per qualsivoglia Esequzione, benche li mti fossero camerali. Per li mti poi de mittendo, reintegrando, associando, e simili, se in detti mti vi sarà espressa la somma, si osservi la regola della tassa detta di sopra, se poi non vi sarà espressa la somma, dentro la terra giuli tre, e fuori scudo uno. Per l'esequzione del Capiatur dentro la terra giuli tre, e fuori giuli cinque di giorno, e di notte radoppi si dentro, che fuori della terra. Per le chiavi delle Carceri debba avere in ogni volta un grosso, e per lo stallatico un baiocco per giorno che il med.o Balivo sia obligato ogni terzo sabbato del Mese spazzare la publ.a Piazza ad effetto sia pulita nella Dom.ca che si fà la processione del Venerabile. Et ad effetto, che si osservi quanto sopra, il Seg.rio pro tempore della Comunità debba dare copia della pnte al Sig. Podestà per tenerla affissa nel publ.co Palazzo Pretoriale à publ.ca vista, e comodità.

Stare al Sindacato Rub.ca 8.a

Che tutti gl'Officiali della Comità siano tenuti in fine dell loro officio stare al Sindacato, e le Petizioni si debbano conoscere, e giudicare dalli Sindici da deputarsi dal pub.co Consiglio

Festa della SS.ma Assunta, e S. Eumenio Rub.ca 9.a

Che la Festa della SS.ma Assunta, e S. Eumenio si onorino colla solita distribuzione di Cera, con dare la Candela à tutti li Sig.ri Canonici, Sacerdoti, Chierici, PP. Cappuccini del luogo, ed à tutti li Consiglieri, con che però essi Consiglieri si portino personalmente in Palazzo Priorale à ricevere, ed accompagnino il Magistrato, ed in tempo di Processione la tenghino accesa, e si dia anche come il solito ad alcune Persone più particolari del luogo ad arbitrio de Sig.ri Priori.

Stimatori del Pubblico Rub.ca 10=

Che li due Stimatori, che vengano deputati dal pub.co Consiglio per li danni dati debbino ogn'anno andare à giurare per la riferma, alli quali si dia la solita provvisione di giulj dodici l'anno, e per ciascheduno, e si debba in detti danni dati credere alle loro relazioni, e stime, riferendo che saranno con di

Loro giuram.to, ed altrino p Loro Mercede dalli
Particolari, che verranno chiamati à Stimare
cioè = fino al Petriscchio, Cocavallone, Poli-
to, Rotanfetra, Montenisio, Strada Mae-
stra, Castelluzzo, e Casa Agnelelli baiocchi
cinque p ciascheduno, e passando più oltre
baiocchi Sette, e mezzo p ciascheduno, e stiman-
do in un' istesso Terreno più sorte di danni,
e p un' istesso Padrone non possino preten-
dere altra Mercede che p una sola Stima.

Danni Dati Rub.a 22

Che il Sig.r Pod.à Locale sia tenuto osservare p
inserte Poste in ordine alle Pene de danni dati,
ed il 3.o di esse Pene, che si deve alla Comunità non
possi concordarlo senza il consenso delli Sig.ri
Priori, altrim.ti sia tenuto alli pregiudizj
del proprio, ed osservi la seguente Tassa, cioè
Vaccine, Cavalli, Somari, e Maiali nelli grani
subito saranno seminati fino saranno rac-
colti p ogni capo di esse Bestie, e lo stesso nelli
Aje, e Cordelli fino che vi è il grano boj: venti d. 20
Dette Bestie nell' Oliveti pieni quando incominia ad
entrarvi il frutto, cioè dal dì 28. 8bre fino che sa-
ranno raccolti p ogni Bestia d. trenta = 30.
Dette Bestie nell' Arboreti pieni d. trenta = 30.
Esse Bestie nelli Prati dalli 3. Marzo fino, che
sarà raccolto il fieno p ogni Bestia d. venticinq. = 25.

In

In altri tempi eccettuati li Maiali, quali in alcun tem-
po non vi possino andare, et andandovi sempre,
incorrino nella stessa pena detta di sopra, l'altre
Bestie poi se non faranno danno, non incorri-
no in alcuna pena, ma facendo danno paghino
anche la pena in d.o dieci p. Bestia —— d.r = 10.

Che nelli Oliveti sud.i al balde non sia lecito tra-
versare le forme, ne dalle d.e Bestie ne dalle
Persone, sotto pena in quanto alle Bestie
sud.e p. ciascheduna di suldo uno —— d.r 1. ——
Ed in quanto alle Persone di giulij cinque —— 50.
Le Bestie minute p. ogni Bestia d. [illegible] —— 30.

Nelli Mistani Vaccine, Cavalli, Somari, e
Maiali p. ogni Bestia d. venti —— d.r = 20.
Nelle Ghiande come sopra d. venti —— d.r = 20.
Nelle Canape come sopra d. venti —— d.r = 20.
Nell'Erbe seminate, e riservate come
sopra d. venti —— d.r —— 20.
Nelle Maggesi d.e sopra d. dieci —— d.r = 10.
Da altre Bestie, cioè Capre, e Pecore se
faranno danno in tutti li sud.i Casi p.
ogni Bestia d. dieci con che però in
tutto il Branco non passi il pagam.to della
pena suldi due p. qualsivoglia Branco —— 2
Nelle piantate giovani sino ad anni cinque
le Bestie grosse, cioè Vaccine, Cavalli,
somari, e Capre p. ogni Bestia d. trenta —— 30.
Pecore in dette Piantate p. ogni Bestia ba-
iocchi dieci, purche però in tutto il

Brano non ecceda la somma di scudi due come sop.a

Contro li Forastieri la pena radoppi in tutti li casi, oltre à scudo uno p. la scorfino, eccettuati con quelli del Castello di Tebro, e Barrano, con i quali vi è la Concordia, e però dovranno essere considerati come li Paesani ——

Li danni che averanno fatti di notte radoppi in ogni caso la pena ——

Galline, Gallinacci, ed Oche, le daranno danno nelli Grani ed Uva paghino di pena p. ciascheduna baiocchi cinque —— = 05.

Le med.e Galline vi si possino ammazzare, se però nel terreno vi sarà la fratta alla latri lei, e ben fatta diversamente non si possino ammazzare, ed ammazzandosi si debbino portare in Palazzo al Sig.r Pod.a, ed il Padrone di tali Animali sia tenuto all' emenda del danno

Il Sig.r Pod.a sia obligato far citare p. Banditi à difendersi, doppo di che possi condannarli al pagam.to della pene incorse ——

Sia sempre lecito al dannificato di tirare indietro l'Accusa da esso data nel term.e di giorni tredici l'averà esposta in Giudizio, ma si paghi al Sig.r Podestà baj: cinque p. persona à fav.e di cui si tira indietro l'accusa, e passato d.o termine non si possi più tirare indietro.

Procedendosi poi p. Inquisizione, sia lecito al dannificato levar di pena nel dare la comparsa in Giudizio chiunque vorrà, purche si paghi al Sig.r Pod.a cinque p. persona, che si leva di pena

Chi farà Erba ne Canneti, o tagliarà Canne incorra per ogni volta in pena di giulij tre ~ = 30.
Similmente chi dannegiarà il Vinco Vendolino, o altra Erba da nosso paghi di pena giulij tre ~ = 30.
Chi rubarà Alberi da Viti, Innesti, o frutti anche selvatici da innestare, Barbati e simili incorra per ogni Albero nella pena di giulij cinque ~ = 50.
Chi darà danno manualmente negl'Alberi da frutto Cerri, Quercie, Castagne, Elci, e simili incorra nella pena di paoli cinque per ramo, ma che da due rami in su non paghi più di uno scudo per Albero, e scudi tre per qualunque quantità d'Alberi
Chi rompesse Grotte, Bravasse fossi, o passasse per i Campi seminati incorra per ogni volta nella pena di giulij tre — ~ = 30.
Per fare la Foglia per i Bovi sia lecito tagliare nelle Macchie della Contrada dalla prima corona in giù totalmente e tagliando dalla prima corona in su caschino nella pena detta di sopra, e nelle Macchie libere non vi si possi tagliare, e pasturare in alcuna maniera.
Chi farà Erba ne Canneti, Siciliano, Prati, ed altro riservato, e danno so paghi di pena giulij cinque ~ — 50.
In tutti li danni manuali si possi procedere criminalmente, e similmente contro quelli che rubbano frutti, ed altro in Campagna, ed incorrino sempre nella pena per ogni volta di paoli quindeci — ~ ~ 1:50
Che non sia lecito ad alcuno raccogliere Ghianna, e molto meno batterla nelli Beni della Contrada, et Abbadia, eccettuato solamente in tempo di carestia (che Dio mai il permetta) per ciba bene

ed anche da quelle persone, che vi andaranno a spassolare li Maiali, si permette che ne possino raccogliere una sola Coppa per giorno, e per ogni Animale per potere governare la Notte essi Animali. Nelle Maggesi, e Seminati non sia lecito di raccoglierla, e spassolarla da alcuno, ma alli Soliti Affittuari de med.i Beni di essa Comità, et Abbadia, e contravenendo in qualunque de sud.i casi incorrino per ogni volta in pena di gilj cinque Di notte in tutti li sud.i casi si raddoppii la pena, ed il Padre sia tenuto all' emenda de danni per i Figli, ed il Padrone per li Garzoni, e serve.

Danni Dati Nelle Macchie d.a Comità

Rub.a 12.

Che quante volte non si trovi affittato il danno dato nelle macchie della Comità, ed Abbadia, li Sig.ri Priori pro tempore facciano secondo il solito l'Inquisizione ogni semestre avanti il nro Sig.r Pod.à, e fare stimare li danni, che in quelle saranno trovati, e di poi invigilino, ed insistino per il discoprimento delli danneficanti, e quelli rinvenuti, obligarli giudicialm.te all' intiera emenda di essi danni, li quali si doveranno erogare in beneficio della nra Chiesa, o Communità ad arbitrio di essi Sig.ri Priori, e mancando alle dette di Loro diligenze per l'emenda di detti danni, siano tenuti all' emenda di quelli del proprio, et ad effetto di ovviare per quanto sia possibile alli molti danni che

che vengano fatti in dette Macchie, la Comu-
oltre al Balivo debba tener anche il solito
Guardiano, ed Esecutore, il quale debba anche
eseguire insieme con esso Balivo ogni sor-
ta di atti come il solito, ed à forma di quanto
è restato deciso dalla Sag.ª Consulta, come
da Lettera del Gov.ʳᵉ d'Orvieto à questo Sig.ʳ
Pod.ª diretta delli 15 Mag.º 1784. Il quale
Guardiano trovando à dar danno, doveva dare la
consegna, ed Accusa al Sig.ʳ Pod.ª col suo giuram.ᵗᵒ
colla prova però sempre del Segno, o coll'indica-
zione almeno di un solo Testimonio

Proibizione di tagliare nelle Macchie della Comunità Rub.ª 73.

Che nelle Macchie della Comunità ed Abbadia dal
Cantone detto di S. Fran.ᶜᵒ, dal Collato fino al
Monte, e tutto il d.ᵒ Collato non si possino taglia-
re Alberi vivi da danno, anche ne anche li
Sig.ʳⁱ Priori possino consegnarli ad alcuno
senza il preciso oracolo del pub.ᶜᵒ Consiglio,
eccettuato nell'occorrenze, e necessità della
Mola della Comunità, da consegnarsi però sem-
pre dalli Sig.ʳⁱ Priori pro tempore. Nell'altre
Macchie poi possino consegnarli senza facol-
tà del Consiglio, ma debbino però sempre
avere riguardo di consegnare quell'Alberi,
ed in quei siti, che non sia di pregiudizio
altrim.ᵗⁱ siano tenuti all'emenda del danno
del proprio, ed à tal'effetto anche venghi

osservato, e p. abbi relazione al detto fatto
più di ciò in Visita da Monsig.re Onorati

Bestiami sogetti al pagam.to della Fida Rub.ca 14.

Che tutti quelli che tengano Bestie sogette al paga-
mento della Fida siano obligati ogn'anno den-
tro il Mese di 8bre dare la loro assegna giurata
in mani del Seg.rio di q.ta Comunità, e ciò acciò che non
succedino frodi nel restare Bestie non assegnate
e se si crederà necessario, che li Deputati contatori
debbono andare agli Contadini del Rev.mo Cap.lo a ricono-
scere e contare tutte le Bestie sogette al d.o paga-
mento di Fida p. poi fare il confronto coll'as-
segne date, e trovandosi aver mancato nell'
assegne in tutto, o in parte, incorrino nella
fraude colla perdita totale delle Bestie non
assegnate d'applicarsi p. un terzo al Sig.r Bod.ro,
p. l'altro terzo alla Comunità, e p. l'altro terzo alli
Esecutori; circa poi à quelli, che gli venirà
appaltata detta Fida dalli soliti Deputati dal
Consiglio, come il solito p. anni dieci, che
un tale appalto non venghi ammesso senza
l'accettazione, ed obligo delli Padroni delle Botteri
se quali si fà l'appalto, di far quello continua-
re p. tutto il decennio, in caso di remozione del
contadino dal Podere.

Non si faccino Riserbe Rub.a 15.

Che nelli Beni Comunitativi Spogliati non si fac-
cino riserbe, fuori di quando vi è il frutto,
ma raccolto, che sia, non si possi impedire
il

il sud.° [illegible], se pure con il tempo venisse di-
messo il pagamento della Fida de Bestiami, nel
qual caso si possa sempre far riserbe in tut-
to e fuori di d.° caso, soltanto presso le Case
la quantità di due staja si possino fare
riserbe, e non altrimenti

Soprastanti, e Mastri di Strada

R. 6.16.

Che li Soprastanti, e M.ri di Strada, che venga-
no eletti nel Bussolo di questa Comunità unita-
mente col sig.r Cod.° debbino ogn'ogn'anno
portarsi à vedere, e riconoscere dentro il
Mese di Ottobre ogn'anno il Stradale di questa
Comunità, e ogni Possidente particolare avrà
fatto, e spurgate le Forme reali, subito lo
Stradone per quanto si estende il terreno di cias-
cheduno Possidente, le quali Forme dovranno
essere, e sempre mantenersi larghe sei palmi,
e profonde quattro, e chi contraverrà incorrerà nella
pena di giuli cinque d'applicarsi per metà al sig.
Cod.°, e per l'altra alli detti Soprastanti, previa però
ogn'anno l'affissione dell'Editto da farsi da d.°
sig.r Cod.° nel principio del mese di Agosto. E si
come in d.° Stradale vi sono alcuni Possidenti 2.
privilegiati, e non soggetti alla Giurisdizione
Laicale, li quali alcuni non vogliono fare d.°
spurgo, e da ciò ne deriva il danno univer-
sale, così dalli sig.ri Priori si avanzi supplica
alla Sag.a Cong.ne del Buon Gov.o, che si vogli-
de-

2. Che l'editto si riporti l'approvazione della Sag.a Cong.ne del B. Governo con nel dad editto, che esiste nel Libro del Stradale

10v

degnare, che anche assi privilegiati siano astret-
ti à Spurgare le med.e Forme come gl'altri
per quanto si estende la propria possidenza. Si-
milmente, che ogni possidente sia obligato per
quanto si estende la propria possidenza pulire, e
Spurgare li Fossi detti del Grazzano, Valleronaja,
Fornacette, e Bulette con Levare in quelle
le Starrate, ed altro impedim.to al Libero cor-
so delle Acque, ed il simile si debba fare nelle
strade, e trovandosi l'inadempim.to oltre al-
la pena di giuli cinque d'applicarsi come
sopra, il sig.r Podestà facci il Precetto, che den-
tro un congruo termine adempino al pro-
prio dovere, passato il quale venghi il tutto
fatto à spese dell'inobedienti.

Beni della Comità
Rub.a 17.

Che li Beni della Comità ritenuti da Partico-
lari col titolo d'Enfiteusi perpetua non si pos-
sino rilassare senza licenza del pub.co Con-
siglio, e che niun particolare possi rendere
ò dismettere li beni senza li Mallevadori sotto
pena della nullità del Contratto.

Fontane Publiche
Rub.a 18.

Che niuno ardisca Lavare nel pub.co Abbevera-
toro, e molto meno nella publica Fontana,
nè

ri favvi, e gettarvi immondezze di sorte al-
cuna, ed il simile nell'altre fontane del Ter-
ritorio, sotto pena di giulj cinque p. volta, e per
persona. Ne anche sia lecito ad alcuno di la-
vare sopra la pub.ca Cisterna dentro la Terra
sotto la med.a pena, e si possi procedere anche p.
inquisizione. Sopra la volta della d.a pub.ca Fon-
tana, e Muraglia dell'Abbeveratoro, dall'Adia-
centi non vi si possi lavorare p. la distanza
di sei palmi, ma che il terreno si lassi li-
bero, e sodo, sotto la med.a pena da applicarsi
sempre al sig.r Podestà.

Depositario de' Pegni
Rub.a 29

Che il pub.co Dep.rio de' Pegni debba osservare le
seguenti regole, cioè = Che li pegni che verran-
no portati in Dep.rio non possa restituirli senza
il permesso del Creditore, o moto del Giud.ce, e
le Bestie, che verranno condotte in Deposita-
ria p. danno dato non possa restituirle senza
moto del Giud.ce sotto pena di giulj cinque. Che
li pegni che vengano portati in Dep.ria si deb-
bino descrivere con esattezza, e chiarezza nel
li libri, che gli vengono consegnati dalla Com.tà
con notare li med.i pegni quando gli venga-
no consegnati, quando si barrisciano, e conse-
gnano respettivam.te e che li med.i pegni si
possino vendere, e bandire ad istanza de' Credito-
ri nella seguente maniera cioè = Quelli fat-

ti con rito di Giudice, che non passano la som-
ma di uno scudo, e quelli fatti con Mano regia
per qualunque somma, si possino vendere,
e bandire, dopo che saranno stati tre giorni
in Dep.ria, senza alcun'ordine, o rito del
Giud.ce, seguito però il bannim.to prima di
deliberarli vi debbino correre giorni dieci
di termine ad reluendum, previa l'intimaz.e
al debitore. Quelli poi fatti con rito del Giudi-
ce, che passano lo scudo, non si possino ban-
dire senza l'ordine, e rito del med.o, e segui-
ta la subasta, dovrà poi sempre correre il
termine ad reluendum, previa l'intimaz.e
come sopra. Che li pegni subbito fatti l'
Esecutori debbino portarli in Dep.ria, e non
altrove, ed il Dep.rio non sia obligato pagare
la Mercede dell'Esecuzione all'Esecutori,
ma debbino esigerla da per se stessi dal de-
bitore. In quanto poi la Mercede del Dep.rio
si debba osservare la seguente tassa = Per
ogni pegno morto sei quadrini, e per la su-
basta altri sei quadrini = Per ogni capo di
Bestia Cavallina, Mulina, e Vaccina fra giorno,
e notte baj: cinque, e se non vi stavanno la not-
te mezzo grosso = Per ogni Bestia somarina
fra giorno, e notte baj: quattro, e per il giorno so-
lamente baj: due, oltre però la governa per le
med.e Bestie = Per Maiali, Capre, e Pecore fra
giorno, e notte un baiocco per Bestia, e per il gior-
no

no solamente mezzo baiocco, purche in tutto il
Branco non passi il numero di venti, e passan
do non possi pretendere più di giulj tre fra
giorno, e notte, e per il solo giorno baj: quindi
ci, oltre però sempre la governa da pagarsi
à parte, la quale governa volendola dare da se
se il Padrone delle Bestie, il Depositario non possi
impedirlo = Che il Depositario non possa in alcuna
maniera servirsi delli Legni, ò morti, che
vivi, che gli verranno consegnati sotto la
pena di giulj cinque per ogni contravenzione:
che sia obligato tenere affissa copia della
pnte Rubrica nella stanza della Depositaria à
publica vista.

Riferma de Salariati
Rub.a 10.

Che tutti gl'officiali, e Salariati della Comunità
in fine dell'anno debbono correre il parti
to per la loro riferma, ò esclusione nel
secreto Consiglio da celebrarsi nella Domca
più prossima à S. Lucia, e nell'atto, che
correranno il partito se saranno del nu
mero de Consiglieri, e per conseguenza si
ritrovaranno in esso Consiglio, ò vero ivi
fossero nel medo Consiglio parenti in pri
mo grado co quali conviviono sotto il medo
tetto, debba, e debino nell'atto dello scrutinio,
e ballottazione, non solo astenersi dal
votare, ma anche ritirarsi à parte in altra
stanza à fin della risoluzione Consiliare
di

di q.ta Comunità delli 22. Febraro 1770; e mancandosi alla precisa osservanza lo Scrutinio, e Ballottazione sia affatto nulla, e come fatta non fosse.

Stare al Sindacato

Rub.a 121.

Che li Sig.ri Podestà, e Priori in fine del Loro offizio debbono stare al Sindacato, e che li med.i Priori non possino nè essi, nè alcuno della Loro Famiglia offenire agl'Affittuari, e Proventi della Comunità, o altro interesse della med.a, sotto pena della nullità del Contratto.

Assagio de Commestibili al Podestà

Rub.a 122.

Che tutti quelli che vorranno vendere il Vino, come pure ogni sorta di Frutti, e Commestibili à some nella publ.a Piazza, debbano tanto li Paesani, che Forastieri, che portaranno à vendere detti generi debbano darne il solito assaggio al Sig.r Pod.à tutte le volte, che si venda in publ.co acciò possi riconoscere se saranno salubri, e per conseguenza se possi permettersene, o negarsene la vendita de med.i; ed in quanto al Pesce sia tenuto ciascun Pesciavolo, che portarà à vendere il Pesce in questa Terra, dare l'assaggio come sop.a una volta al Mese, e non più, ancorche in un mese venisse più volte, e chiunque con-

contraverrà in qualunque cosa nella pnte ru-
brica stabilita incorra nella pena di giulij cin-
que da applicarsi al Sig. Podà, ed Esecutori.

Sigilli dalla Commnta
Rubca 13.

Che li Sigilli della Comtà si tenghino cus-
todi, e custoditi nella Cassa Priorale
sotto le tre Chiavi de Sigri Priori, uno de
quali assentandosi dal paese, debba lascia-
re la sua chiave all'altri Compagni per qua-
liche occorrenza, che si potesse dare, e se uno
de Priori fosse discordante dall'altri due
nel dover porre il Sigillo in Bollette, o al-
tro necessario giusto, e ragionevole, se
il Sig. Podà tale lo riconoscerà, possa
obligare quel tale Priore à dare la sua
chiave per l'effetto sudo.

Cani quando si possono ammazzare
Rubca 14.

Che trovandosi li Cani in tempo dei frutti
à dar danno nelle Vigne, Anguillaccie,
Siciliani si possino ammazzare, e non
ammazzandosi il Padrone delli Cani
incorra nella pena di giulij tre oltre l'
emenda del danno e si debba credere
al Giuramto del dannificato.

Maiali Rubca 15.

Che li Maiali non possino tenersi nella

stoppie de Beni Comunitativi e nelli liberi mai, fino
che non sarà affatto levato dal terreno il grano,
come neanche si possino lasciare andare vacan-
do per il Paese senza il Pastore appresso, e condu-
cessi di fuore altrimenti, e per mero transito, sotto pe-
na di giulj cinque per Bestia e per volta da applicar-
si al Sig. Podestà, ed Esecutori.

Fiera Rub.° 26.

Che in tempo di Fiera di questa Terra che incomin-
cia il dì 26 Agosto, e dura tutto li 4. 7mbre inclusi-
ve di ciascheduno anno a forma del Priuilegio,
sia lecito ad ogn'uno tanto forastiere che paesa-
no il vendere, e comprare ogni genere di robba
liberam.te ed anche si possino fare li Macelletti
durante d.o tempo di Fiera, e solo resta proi-
bita la vendita del Pane, quale si possa sola-
mente vendere dal Proventiere o Abbondan-
zieri del Pan venale di questa Comunità. Che detta
Fiera venga regolata dalli soliti Soprastanti
che d'anno in anno vengano estratti unita-
mente col Sig. Podestà, e coll'ajuto de Soldati, li
quali a questo effetto verranno richiesti al
Sig. Capitano di questa Milizia, e non venendo
negati, tanto in tale congiontura di d.a Fiera,
quanto in altre occorrenze di Feste si paghino
dalla Comunità l'annui scudi tre al Sig.r Visitatore
degl'Armi a forma della risoluzione Consi-
liare, ed approvazione della S. Cong.e del B. Gov.o
come da lettera del Gov.re d'Orvieto delli 16 Lu-
glio 1793, con che però anche d.o Sig. Cap. più
non esigga dalli Soldati il solito grosso. Che tutto
il Bestiame che viene condotto in d.a Fiera si

porti, e venghi tutto condotto nel pub.co Campo di q.sta Comunità della Fiera per il buon ordine di quella, e commodità degl'interuenienti, e perchè non venghi a ciò disordine, come accadeva anni addietro il Sig. Pod.à ogn'anno il di 31. Agosto facci publicare l'Editto, che ogn'uno por-ti il med.o Bestiame al d.o pub.co Campo della Fiera, e non altrove sotto la pena, che il med.o crederà ragioneuole da applicarsi al medesimo, e Soprastanti. Che essi ~~Soprasti~~ Soprastanti alcuni giorni prima alla detta Fiera faccino riattare la strada sotto fossi dalla parte di Levante per che li Forestieri che interveranno alla med.a Fiera possino passare col Bestiame, e che spetti alli d.ti Sopraprastanti l'assegnare li posti in tempo di essa Fiera per fare le solite Capanne, e Baracche.

Fontaniero, e Campanaro

Rub.a 27.

Che il Fontaniero, e Campanaro di q.sta Comunità sia tenuto spalinare sotto, e sopra la Volta della nuova Chiesa Collegiata per le Feste di Natale, Pasqua, principio d'Agosto, e quando è per venire in Visita Mons.r Ill.mo Vescovo. Ripulire li Tetti della med.a Chiesa, e del Palazzo Priorale quando occorrerà fino per à tre opere solam.te, debba anche visitare detti Tetti e riferire alli Sig.ri Priori se vi siano mancam.ti. Sia obligato attaccare

14v

re le funi alle Campane di d.a Chiesa,
che l'abbi à trovare tutte le volte, che ocor-
rerà. Che sia obligato ripulire la pub.ca Fon-
tana, Abbeveratoro p le Bestie, e Fossi, o
siano Lavatori, con questa regola, che prima
debba notare, e pulire li Lavatori, e dopo, che
saranno ripieni d'Acqua, notare, e pulire il
Beveratoro, e ripieno quello debba notare, e
pulire la Fontana, e non mai tutti nello stes-
so atto, e ciò lo debba fare tutte le volte
che occorrerà, ed in caso di alcuna mancanza
incorra nella pena di giuli tre p ogni volta,
e mancanza da applicarsi alla d.a nostra Chiesa,
e da ritenerseglì nella sua Provisione

Non si possi Affidare Bestie di Forast.i
Rub.a 28.

Che non si possi affidare Bestie in sito Terr.rio à
Forastieri se non vi possiedono due staja di
terreno, oppure colle debite sigurezze, e tro-
vandosi Bestie di Forastieri à pascolare in
questo Terr.rio senza avere affidato incorrino
p ogni Bestia grossa nella pena di giulj cin-
que, e minuta giulio uno oltre allo sconfino
à fon.a della Rub.a 11.a, come anche in quanto alli
Beni della Contea, mancando li Capi di Casa sen-
za Figli Maschi possino succedere le femmine

Nota della Contea à Guano
Rub.a 29

Che non sia lecito ad alcuna Persona abitante in questa Terra, e Territorio sogetta alla Giuris.dizione Baronale di andare à Macinare Grano, Mistuma, et altro in niuna Mola fuori del Terr.rio, ma à quella della Comuni.tà à Chiane, e solo sia lecito di andare nelli Molinelli del Terr.rio, come è stato sempre solito, e non mai fuori, eccettuato per scarsezza d'Acqua in d.a nva Mola per cui non fossero macinanti ambedue le Macine, sotto pena alli Contravventori di quelli quindeci per contravenzione, e volta, oltre alla perdita della robba da applicarsi al Sig.r Bo.. desso, Molinari, ed Esecutori. Il Molinaro sia obligato far Farina buona ad uso di arte, e non prendere per Molitura più del giusto, sotto pena di uno Scudo per volta, oltre all'emenda del danno al Padrone della Roba.

Non si possi Lavorare fra la Forma dalla Mola e Chiane

Fol.o 30.

Che non si possi lavorare, ne tagliare fra la forma della nva Mola e Chiane, tanto sopra, che sotto della med.a sotto pena di Scudo uno per ciascheduna volta, e le Bestie che faranno danno nelle dette forme del Molino, cadino in pena di quelli quattro per Bestia da applicarsi per metà al Sig.r Bod.a e Molinari. Li Sig.ri Priori siano obligati visitare d.a Mola due volte per Settimana

15v

tre per vedere se la Mole sia ben tenuta, e spur-
gata la Gora, e forme, ed altro per il buon servizio
della medesima.

Campana del Palazzo Priorale
Rob.a 31.

Che la Campana di questo sud.o Palazzo Priorale
non si possa suonare senza licenza del Sig. Podestà,
o Sig.ri Priori sotto pena di giuli cinque per volta
da applicarsi al med.o Sig. Pod.a, eccettuato se oc-
corresse per li temporali, o incendi che Iddio
tenga sempre lontani. Chi poi ardisse salire
sopra li tetti di esso Palazzo per suonare detta
Campana a Martello, del che ne anche li Priori
possino darne licenza, incorra nella pena di
scudi due per volta da applicarsi come sopra, ol-
tre l'emenda del danno, che per tal motivo in
qualunque modo potesse mai accadere.

Bollo Pesi, e Misure Rub.a 31.

Che non si possi vendere, e comprare da niuno
si Paesano, che Forastiero con pesi, e misu-
re di niuna sorte se prima non saranno
bollate dal Bollatore di questa Comunità, il quale
dovrà avere per ogni misura che bollarà un
baiocco, e per le Stadere si grosse, che piccole,
bilance, e mezze Canne mezzo grosso per bollo,
e per la Stadera grossa della Comunità mezzo gros-
so per peso, da pagarsi tanto da chi vende,
che da chi compra, ma il Paesano questo
di

di sua rata, pagati la metà, e se alcuno
vendarà in pub.co con Misure, Bilance, Stade-
re, e mezze canne non bollate incorra nella
pena di giulj quindeci p ogni contravenzio-
ne da applicarsi al Sig.r Gov.re, Bollatore, ed Ese-
cutori, e se il Bollatore non bollasse giusto incor-
ra nella med.a pena d'applicarsi al d.o Sig.r Gov.re
sa, ed Accusatore.

Forno del Pan Venale

Rub.a 33.

Che il sud.o Fornaro del Pan venale sia
obligato spianare il Pane, e vendorlo si bian-
co che bruno à quel peso che gli sarà rima-
sto ad estinzione di Candela e che debba es-
sere di buona qualità ben cotto, e condi-
zionato, e debba vendorlo à tutti, ed in ca-
so di qualunque mancanza incorra nella
pena di scudi due p volta, e mancanza, e se
si trovarà il Pane scarso di peso, cioè
più di due oncie p Cacchiata composta di sei
Pagnotte l'una, incorra nella pena della
perdita di tutto il Pane che si trovarà
scarso, e giulj quindeci d'applicarsi al
Sig.r Gov.re ed Esecutori, e il Pane scarso si
dispensi dal Sig.r Gov.re alli Poveri. Mancan-
do il Pane incorra nella med.a pena, purche in
tempo di tal mancanza non stasse già facendo-
lo, e come suol dirsi colle mani in pasta,

ed

16v.

ed in questo caso non incorra in niuna pena. che à niuno sia lecito spianare, e vendere il pane in pregiudizio del publico Forno, sotto pena di scudi dieci da applicarsi al Sig. Bdo. Fornaro, e Comunità se si facesse il Forno à conto della med.a, ed Esecutori pro rata, bensì sia lecito à tutti vendere li Biscotti. Che gl' Osti di questa Terra, e Territorio siano sempre obligati à prendere il Pane per uso della sua Osteria in detto Forno della Comunità, e trovandosi che vendesso ro altro Pane, incorrino nella pena di scudi tre da applicarsi come sopra. Che il Fornaro nell' andare alla Mola di questa Comunità per macinare per uso del Forno, debba avere la preferenza sbrigato quello che macina al tempo del suo arrivo, preferendosi ad ogn' altra persona, fino però che averà il Fornaro macinato staja otto di grano. Che il Fornaro debba tenere affissa copia della pnte publica à publica vista nella stanza dove vende il Pane insieme colla tariffa del peso del Pane, da consegnarsegli dal Cancelliere della Comunità sotto pena di giulj sei d'applicarsi al Sig. Bdo. [illegible]

Pizzicarolo Rubrica 34

Che il Pizzicarolo sia obligato tenere nella Pizzicheria in tutti li tempi due sorte di Salumi, cioè Tonnina, e Merluzzo, ovvero Tonnina, ed Alici, e le Salache in tempo di Quaresima, il tutto di buona qualità sotto pena di scudi tre [illegible]

man

mancanza d'applicarsi all'Ill.mo Lod.o, ed alla nostra
chiesa, e trouandosi dal Ill.mo Lod.o, o Grascieri
robba di cattiua qualità in pizzicheria, gli si pos-
si far gettar uia. Che d.o Pizzicarolo debba te-
nere Bilancia, e Stadera giusta, e con quelle
non ui possi pesare il Sale sotto detta pena
da applicarsi come sopra. Che sia obligato te-
nerui Salami, prosciutti, Lardo, e strutto, For-
maggio e Olio il tutto uendere al prezzo che
auerà offerto, ed il tutto sia di buona qualità
sotto detta pena da applicarsi come sopra. Che
sia tenuto macellare, e uendere il Majale
dal primo giouedì fino à tutto Carneuale, e uen-
derlo al prezzo che aueva offerto, e non possa
macellare, e uendere Scrofe, e per tal effetto non
possi ammazzare Majali se prima non siano
riconosciuti dalli Grascieri, sotto pena di scudi
due da applicarsi come sopra. Che nel giorno
di Giovedì di ciascheduna settimana, sia leci-
to tanto à Paesani, che forastieri uendere
nella pub.ca Piazza Salumi solam.te, ed in al-
tri giorni ciascuno in pena di scudi due per uos-
sa da applicarsi al Ill.mo Lod.o, Pizzicarolo, ed es-
secutori. Che il d.o Pizzicarolo sia tenuto sia
tenuto andare alla Pizzicaria tutte le uolte,
che à quella uerrà chiamato, e per Pizzicaria s'
intenda la solita stanza, o sia Bottega, che da
la Comunità nella pub.ca Piazza, ne possa uende-
re nella propria Casa, sotto pena di giuli cin-
que da applicarsi al Ill.mo Lod.o, e finalm.te deb-
ba

17v

ba tenere affissa in d.a Pizzicaria à pub.co vi-
sta copia della pnte rubrica, insieme colla
Tassa de prezzi da consegnarsegli dal Seg.rio
della Comta sotto detta pena da applicarsi
come sopra

Osteria della Comta

Rub.a 35.

Che l'Oste della Comta debba tenere l'Osteria
con pulizia, e almeno tenervi due Letti commo-
di per i Forastieri, sotto pena di scudo uno da ap-
plicarsi al Fisco Bar.le, ed alla nra Chiesa. Che
possa vendere il Vino un baiocco di più per Boc-
cale di quello si vende nelle Bettole. Che non
possa impedire à chiunque vende il Vino a fras-
chetta, risentire, e cucinare tutte quelle robbe
commestibili, che da Particolari vengano alla
Frascheta portate per proprio uso, purche
non si cucinasse dalli med.i Bettolieri robbe
commestibili proprie per venderle poi à proprio
utile, come anche niuno possa dare alloggio
a Forastieri per essere da questi il pagam.to in
pregiudizio dell'Osteria, ed in tal caso cadino
li contravventori nella pena di scudi due d'ap-
plicarsi al Fisco Bar.le, ed Esecutori. Che tanto il
med.o Oste, quanto tutti gl'altri Osti di questo
Territorio non possino mai provedersi di Carne
in altri Luoghi, fuori che nel pub.co Macello
di questa Comta, e che ne pure possino ma-
cellare Bestie in pregiudizio di d.o Macello, ec-
cettuati i Capretti sotto pena di scudi tre per
ogni

18

ogni mancanza da applicarsi al Sig. Cod.a, Macellaro ed Esecutori con potere anche procedere [illegible] ... che il d.o Oste sia obligato tenere affissa in d.a Osteria à publica vista copia della pnte rubrica sotto pena di giulj 1 (?) da applicarsi al Sig.e Codesta

Macello Lire 6 [illegible]

Che il Macellaro di qsta Terra debba vendere le Carni d'ogni genere al prezzo che averà offerto e che le Carni siano di buona qualità. Che da Pasqua fino à S. Giovanni di Giug.o debba Macellare, e vendere Agnelli Caprati, ed altre Carni basse, ed il tutto di buona qualità, e al prezzo, che averà offerto. Da Giugno fino à tutto Carnevale debba macellare almeno una Vaccina al Mese, come anche in d.o tempo un Maiale per settimana, ed il tutto vendere al prezzo che averà offerto, e mancando in qualunque cosa sopra stabilita cada in pena di [illegible] da applicarsi al Sig. Cod.a Grascieri, ed Esecutori. Che non sia lecito ad alcuno ne paesano ne forastiero vendere Carne di sorte alcuna, eccettuato in tempo della nra Fiera, ed anche se succedesse la disgrazia, che si scosciasse, o rompesse Gambe qualche Bestia Vaccina in tal caso giustificato ciò avanti il Sig. Cod.a con due testimonij riconosciuta da Grascieri, e postogli da questi il prezzo si pos-

18v

possi vendere, senza però fuori del pub.co Macello. Che li Grascieri anche dare soli, è sen za il Sig.r Podestà, ma con due testimonij possino visitare le Carni nel pub.co Macello, e trovan dole di cattiva qualità possino farle gettar via, con che però debbino riferire la Visita al Sig.r Podestà, che possa multare il Macellaro nella pena incorsa. Che esso Macellaro debba tenere affissa nel pub.co Macello copia della pnte Rubrica insieme colla Tariffa de prezzi da consegnarsegli dal Seg.rio della Comunità, sotto la pena come negl'altri Provventi.

Forni Canicocoli

Rub.ca 37.

Che li Forni Canicocoli di questa Comunità non si deb bino e possino ambedue affittare ad una sola Per sona e Famiglia, ma debbano concedersi uno p Famiglia come il solito, sotto pena alli Sig.ri Priori che ciò permettessero di ? 20. da appli carsi alla ven. Chiesa, e della nullità del Con tratto. Che il Fornaro del Forno della Cister na debba andare à legnare presso del med.o Forno nelle Macchie del Monte, e l'altro della Porta del Sole p le Macchie di Pag gela, ma possino però li Sig.ri Priori pro tem pore, se crederanno espediente, e necessario dare la licenza al Fornaro della Porta del Sole di potere andare à legnare nella Ma chia

chia del Monte, ma andandovi senza detta licen-
za incorra nella pena di quelj cinque da applicar-
si al Sig. Cod.re p. Esecutori. Che in dette Machie
possino tagliare frasche, e sterpi, e non cerroti
telli, o altro di danno, e che detti ano l'esser stati
riperitami.te li servatori p. il manterim.to di
esse Machie, sotto la stessa pena

Proibizione d'introdurre canape

di fol. 38.

Che niuno possa introdurre canape non ammac-
cata dentro il Paese e nelli Borghi à tendervi,
ed ammaccarle, e però nel Borgo di sotto non
possino passare la Chiesa della SS.ma Annun-
ziata, e nel Borgo di sopra non si possa passare
la Chiesa di S. Sebastiano, sotto pena di sc.
do uno p. contravventore da applicarsi al Sig.
Cod.re ed Esecutori.

Cresuito pagam.to di Collette

fol. 39.

Sicome si è veduto p. esperienza, che alcuni Esat-
tori di d.ta Comunità dopo il lasso di molto tem-
po sono usciti fuori à vessare più particola-
ri p. il pagam.to delle partite di esigenza della
Comunità pretese non pagate, e vi sono nate
non poche inconvenienze, e schiamazzi con
essi Esattori pretendendosi dalli asseriti Debi-
tori di avere pagato, così p. ovviare à tali
inconvenienti si stabilisce, che in avveni-
re

19v

re passato il termine di anni dieci dal dì che aue-
ranno li med.mi Cam.ri spunto il loro officio non
possino più pretendere da nuovo l'esazzione
delle pretese residuate inesatte partite, ma che
si debano presumere ordinariam.te pagate;
e spirato d.o termine s'intendino pres-
te ogni azzione alli med.mi Essatori

Elezzione del Podestà
Rub.a 40

Che in quanto l'elezzione del Sig.r Pod.a di questa
Terra si osservi la transazzione antica, e
moderna in quella parte che resta appro-
vata dalla Santità di N.ro Sig.re ed il Podestà
eserciente osservi le pnti Rubriche, e cir-
ca l'emolumenti tanto civili, che crimi-
nali debba osservare la Tassa di Orvieto
a riserva nel danno dato in cui dovrà os-
servare quanto si dispone nelle presenti
rubriche

Revisori dei Confini
Rub.a 41

Che alli Revisori dei Confini del Terr.rio si dia
la solita provisione di scudi due l'anno, cioè
scudo uno per ciascuno come si trova descritto in
tabella, li quali Revisori siano obligati in ogni
tre anni andare à riconoscere tutti li Terre-
ni, e Confini di d.to Terr.rio ad effetto che mai

in alcun tempo possi nascere difficoltà su tali
confini con gl'altri Territ.i, e trovandovi diffi-
coltà o termini rimossi debbono riferirlo alli
Ill.mi Prior.i, p che possino, o all'amichevole coll
altri Terr.j, o giudizialm.te far porre nel suo
primiero stato, e sito li dd.i Confini, e Termini

Nel di più avere relazione allo
Statuto di Orvieto R.a 6.a ...

Che in tutto ciò che non si trova stabilito,
disposto ed Ordinato nelle sud.e pnti Rubri-
che, si debba in ogni caso che mai in alcun
tempo accader potesse avere relazione, ed
osservarsi sicuram.te lo Statuto d'Orvieto, e
non altrimenti.

Ed in fede di tutto ciò abbiamo sottosc.te le pnti
Rubriche di nro proprio pugno, e munite col
nro solito respettivo sigillo. In Ficulle
questo dì 18 gennaro 1791.

Io Bartolomeo Zampi Not.r Pub.co, e Podestà,
e Deputato alla Confezzione della pnte Rub.a

Io Nicodemo Arciprete Fabiani dell'una e l'altra
Legge Dott.re e deputato come s.a m.o pp.a

Io Luigi Mori dell'una, e l'altra Legge D.re e deputato d.o m.o pp.a

Io Giulio d'Ant.o Patrizi uno dei deputati della Terra di Ficulle deputato
come s.a m.o pp.a

Io Giuse.e Fabiano Galli Not.ro pub.co di Ficulle, e Dep.to
come sopra m.o ppria

20v

In Nomine Domini Amen

Fidem facio pp presentes Ego Notarius publicus et Secretarius huius Illustrissimae Communitatis Terrae Sicculi infrascriptus, qualiter in publico et Generali Consilio dictae Communitatis habito de More sub die quinta Iunii 1791 inter cetera habetur videlicet = 1° = Si propone alle Signorie Loro come in vista della deputazione fatta da questo publico e Generale Consiglio delli 13 Febrajo 1791 in persona delli Signori Bartolomeo Zanghi, Arciprete Nicodemo Fabbiani, D.r Luigi Nari, Domenico Patrizj, e Fabiano Galli, ad effetto, che da questi si rivedessero, considerassero, e ben ponderassero le Leggi Municipali di questa Terra fin da antico tempo fatte dal Popolo di questa Comunità, ed in quello in ogni quinquennio risolute, ed in ultimo rinovate nel publico Consiglio del 1781, e però dalli medesimi Signori Deputati sono state quelle stese, rinovate, ed in qualche parte diminuito, ed aggiunto respettivamente, come in ciascheduna rubrica si vede espresso, le quali ad una ad una ad alta, ed intelligibile voce si leggono del tenore come in esse, ed ora si sottopongano al giudizio delle Signorie Vostre se credono vi possi essere cosa alcuna contro la Giustizia, e publico bene; onde dichino = Signori Giuseppe Fabiani, e Bartolomeo della Vecchia protestandosi dissero, che tutte le sudette rubriche vanno bene, eccettuato in quanto alla Rubrica 19a risguardante la privatiua di dovere andare à macinare alla Mola à grano della Comunità, e però in ciò si protestano, che non debba approvarsi, per che la riconoscano lesiva del dritto delle Genti, ed insussistente per non avere la Comunità titolo alcuno per cui

cui possa avvocarsi q.ta privativa = Li Sig.ri Priori
residenti rispondendo alla sud.a Protesta, dissero esser
quella affatto sfornita d'ogni fondam.to e ragione,
e non deve in conto alcuno attendersi à fronte
di un pacifico immemorabile possesso, e perciò fan-
no Istanza al Sig.r Podestà per la reiezzione di detta
contraria protesta, e per levare ogni difficoltà or-
dini lo Scrutinio segreto su q.ta differenza, e tro-
vandosi vinto per li due 3.i di Voti favorevoli s'inten-
da approvata la privativa, come è stato sempre
osservato per il passato = Qui D. Auditor protesta-
tiones hinc inde factas admisit tñ, et in quan-
tum, et prout ad partitum mand.t iuxta peti-
ta vel. = Posto à partito fu ritrovato vinto per Vo-
ti favorevoli n.o 15 contr.i 6 non avendo voluto
votare li pred.i Sig.ri Fabiani, e della Vecchia = Di
poi il Sig.r Dom.co Poli altro Consigliere consultan-
do sopra à tutte l'altre Rubriche, disse che sem-
brano tutte giuste, e ragionevoli, e per tali da tutto
q.to Consiglio si riconoscano, così sono di sentim.to
che si debbino in tutto, e per tutto confermare, e
sieno q.ta mia consulta vadi à partito per scru-
tinio segreto, come il solito, e vinta che sia
per li soliti due 3.i di Voti favorevoli s'intendano
tutte approvate, e confermate, e venghino poi
trasmesse à Monsig.r Ill.mo e R.mo Gov.re pres.te
d'Orvieto acciò si voglia degnare di approvarle,
tanto colle sue facoltà ordinarie, che come in qua-
nta parte delegato dalla Sag. Cong.e del B. Gov.o con-
fer-

21v

forme à tal'effetto cessi in nome di detto Consiglio
unitamente supplicato = Su proposta partito per Suffragio
Secreto, e ritrovato à pieni Voti favorevoli n.o 33.
Et alias latius prout in dicto Consilio ad quod habito ad quod. Inquorum etc. Datum ex Secr.ria Prioralis Terra Ficulli hac die 20. Martij 1796. —

Die 23. Martij 1796.

D. Laurentius Renzi in Capite Prior Communitatis pred.e tradidit, et consignavit Mihi copiam authenticam Epistolæ Sacræ Congregationis Regiminis ad effectum hic inserendi, et alligandi, prout inservata, et alligata, ac transcripta videlicet = In Registro Literarum S. Congregationis Regiminis, inter alias sequentes adest, ut infra, uerius adnotatas sub die 20. Martij 1790; prout infra videlicet = Orvieto Gov.re = Nel rigettare l'Istanza avanzata à nome del Popolo di Ficulle per l'abbolizione di alcuni Decreti formati da quel Consiglietto ha determinato la S. Cong.e, che quante volte i Capitoli, siano stabiliti annotati nell'annesso Quinterno possino nuovamente confermati, ed approvati da V. S. conforme il solito nella rinovazione del nuovo Bussolo, in tal caso vengano di nuovo trascritti, e conservati in quella Segretaria Comunitativa, affinche siano

da

In Regestro litterarum S. Congr.nis B. Regiminis, inter alias sequentes attestor inveniri adnotatas sub Die 20 Martij 1790, prout infra videlicet. Orvieto Gov.re = Nel rigettare l'istanza avanzata a nome del Popolo di Ficulle per l'abolizione d'alcuni Decreti formati da quel Consiglietto, ha determinato la S. Cong.ne che quante volte i Capitoli, o siano statuti annotati nell'annesso Quinterno, restino nuovam.te confermati, ed approvati da VS conforme il solito nella rinnovaz.e del Bussolo, in tal caso vengano di nuovo trascritti, e conservati in quella segreteria Comm.a, affinchè siano da tutti osservati, secondo il solito. Sarà dunque Ella contenta d'darne gli ordini suoi corrispondenti per l'esecuzione. E Dio la prosperi. In fidem S. Datum Romae hac Die 21 Septe... 1796

C. de Todeschis Decanus

da tutti osservati secondo il solito. Sarà dunque Ella
contenta di darne gli ordini suoi corrispondenti
per l'esecuzione. E Dio la prosperi. In fidem
Datum Romae hac die 11. Septembris 1796. = C. de
Bodeschys Decanus = Loco + Sigilli
Ita est Joseph Fabianus Galli Notarius publicus, et
Sac. Cong.nis de Consultis de [illegible] Rog.s in fidem

Visis Suprascriptis Legibus Municipalibus per Deputatos à publico Con-
silio Communitatis Terrae Ficullis renovatis, et per idem
Generale Consilium ut supra approbatis, ac de stylo in praete-
ritum in quinquennali Bussolo renovari solitis; ac visa
Epistola Sac: Cong:nis B.i Regiminis huic Gubernio sub
die 10: Martij 1790: direct. ut supra insertae; easdem
Leges Statutarias, seu Municipales tam nostra ordina-
ria Auctoritate, quàm facultatibus Nobis à predicta
S. Cong.e B. Regiminis delegatis, approbamus, et serva-
ri mandamus; dummodo contrariae non sint supremis Or-
dinibus Sac: Consultae, atque pred.ae S. Cong.is B. Regiminis
et non alias &c. In quorum &c. Datum ex Palatio Aplico
Urbisveteris hac die vigesima octava Aprilis 1796

F.eus Marazzani Gub.or

Nicolaus Serafini Seg.rius

214v

२ 1.15
3.45
4.60

२ 3.3